

Ai nostri clienti

Bressanone, il 17/01/2025

## **Legge di Bilancio 2025 – principali novità in materia di lavoro**

Gentile cliente,

il 31 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.

Di seguito si riassumono le principali novità in materia giuslavoristica.

### **Revisione strutturale delle aliquote Irpef**

Confermata e resa strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, già introdotta per il 2024.

Dal periodo d'imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000,00 euro: 23%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: 35%;
- oltre 50.000,00 euro: 43%.

Inoltre, la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000,00 euro passa da 1.880,00 euro a 1.955,00 euro.

### **Taglio del cuneo fiscale**

Da gennaio 2025 ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

**Dott. Manfred Psailer**  
**Dott. Oliver Geier**  
**Dott. Norman Damiani**

Dott. Lukas Achammer  
Dott. Sonja Gasteiger

Dott. Miriam Stockner  
Dott. Dominik Spiess  
Dott. Jasmin Baur

[www.pg-partner.it](http://www.pg-partner.it)  
[info@pg-partner.it](mailto:info@pg-partner.it)

**Brixen / Bressanone**  
Julius-Durst-Straße 6  
Via Julius Durst 6  
Tel. +39 0472 274 000  
Fax +39 0472 274 050

**Toblach / Dobbiaco**  
St.-Johannes-Str. 23a  
Viale S. Giovanni 23a  
Tel. +39 0474 976 097  
Fax +39 0474 976 986

**Mailand / Milano**  
Meeting room  
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.  
Partita IVA & Cod. fisc.  
IT 02249530219

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro.

Invece se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) hanno un reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a 1.000,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000,00 euro ma non a 32.000,00 euro;
- al prodotto tra 1.000,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro.

Le somme e la detrazione sono riconosciute in via automatica dai sostituti all'atto dell'erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza delle stesse.

Rimane inoltre confermato il trattamento integrativo pari a 1.200,00 euro annui a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia d'importo superiore alle detrazioni di lavoro dipendente diminuite dell'importo di 75,00 euro.

### **Nuovo regime fiscale per le auto aziendali concesse in uso promiscuo**

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione (concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025) è del 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI e scende al 20% per le auto ibride plug-in, e al 10% per le auto elettriche. La modifica è sostanziale rispetto al passato, in quanto, per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, le percentuali erano legate solo alle emissioni: alle fasce di CO2 0-60 g/km, 61-160, 161-190 e da 191 corrispondevano rispettivamente i coefficienti 25%, 30%, 50% e 60%.

La conseguenza di questa modifica – per le auto non alimentate ad energia elettrica e non ibride plug-in – è un rilevante aumento del valore del fringe benefit in busta paga, che comporta maggiori ritenute fiscali e previdenziali per il lavoratore ed anche un maggior costo del lavoro per le aziende.

### **Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza**

Da gennaio 2025 le spese di trasferta e i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, inclusi taxi e NCC dovranno essere pagate con metodi tracciabili per poter essere deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP e per evitare l'imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per i dipendenti e collaboratori.

Sono esenti da queste restrizioni solo i trasporti effettuati con autoservizi pubblici di linea. Ne deriva che le predette spese dovranno essere effettuate tramite versamenti bancari o postali o con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/1997 (carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari e circolari).

Se un dipendente in trasferta non utilizza un metodo di pagamento tracciabile, la trasferta, considerata uno spostamento temporaneo per lavoro, comporta comunque un obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese secondo il contratto collettivo, assoggettandole, però, a imposte e contributi con la conseguenza che il lavoratore si vedrà restituito un importo netto inferiore rispetto a quello sostenuto.

La nuova disposizione non fornisce alcun dettaglio sulle modalità con cui documentare il pagamento tracciato effettuato dal dipendente/collaboratore, in caso di controllo ispettivo; pertanto, in attesa di indicazioni successive all'entrata in vigore della norma, possiamo consigliare la concessione ai dipendenti trasfertisti di carte aziendali prepagate o debito/credito, ovvero il ricorso a una carta personale del dipendente, eventualmente dedicata esclusivamente alle trasferte di lavoro, il cui utilizzo è documentato dalla copia della mail di conferma o della ricevuta emessa dalla piattaforma di pagamento (ad esempio Paypal, Satispay, ecc.).

### **Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa**

Al fine di incentivare la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento la Legge di Bilancio 2025 prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l'accesso

alla pensione anticipata flessibile (Quota 103), alla pensione anticipata o al trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico e ricevere per intero la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale.

### **Nuovo requisito per l'accesso NASpI**

A partire dal 1° gennaio 2025 entra in vigore una misura antielusiva in materia di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI.

Sulla base della normativa previgente, per accedere alla NASpI il lavoratore doveva soddisfare due requisiti:

- trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria;
- e aver versato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni antecedenti alla perdita del lavoro.

Dal 1° gennaio 2025, la legge di Bilancio modifica il secondo requisito, quello contributivo, per una specifica platea: le persone che hanno interrotto un precedente rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale entro i 12 mesi antecedenti al momento in cui si chiede la NASpI.

Per queste persone, nel caso in cui trovino una nuova occupazione e perdano, nell'ambito di questo nuovo contratto, il lavoro per licenziamento (o per dimissioni sorrette da giusta causa) l'accesso alla NASpI diventa più difficile, in quanto la sussistenza del requisito contributivo delle 13 settimane di versamenti non riguarda più i quattro anni precedenti l'interruzione del rapporto, ma deve sussistere a partire dalle dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute presso il precedente datore di lavoro.

L'obiettivo del legislatore è evitare che un lavoratore si faccia assumere e poi licenziare da un datore di lavoro compiacente solo per ottenere la Naspi.

### **Premi produttività e partecipazione agli utili**

La Legge di Bilancio 2025 conferma la riduzione transitoria dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per i premi erogati nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027.

Si rammenta che la detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro annui (elevati a 4.000,00 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori).

Inoltre, l'agevolazione riguarda unicamente i lavoratori che non abbia conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore ad 80.000,00 euro nell'anno precedente.

### **Innalzamento soglia esenzione fiscale fringe benefits**

La legge in commento conferma, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefits già previsto nel corso del 2024.

In particolare, in deroga alle disposizioni del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Il limite è elevato a 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.

### **Rimborso spese di locazione ai lavoratori trasferiti e neoassunti a tempo indeterminato**

La Legge 207/2024 prevede un regime transitorio di esenzione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025 relativo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti neoassunti.

Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai soli fini fiscali (i contributi rimangono interamente dovuti) per i primi due anni dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000,00 euro annui. Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000,00 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

A tal fine, il lavoratore deve fornire una autodichiarazione che attesti la residenza nei sei mesi precedenti l'assunzione.

La disposizione si rivolge a coloro che, per motivi di lavoro, si sono dovuti trasferire in un altro luogo e hanno dovuto affrontare le relative spese.

### **Detassazione straordinari e lavoro notturno effettuati nei giorni festivi – settore turismo**

La Legge di Bilancio 2025 conferma anche per l'anno 2025 la misura che consente ai dipendenti del settore turistico di ottenere un bonus relativo alle attività lavorative prestate in orario straordinario o notturno.

Più nel dettaglio, al fine di garantire stabilità occupazionale e sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento è riconosciuto, su richiesta dell'interessato ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari nel periodo d'imposta 2024 di reddito di lavoro di importo non superiore a euro 40.000,00.

### **Detassazione mance settore turismo**

La manovra economica per l'anno 2025 innalza dal 25% al 30% del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro fornite dai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite entro il quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo

espressa rinuncia scritta dal lavoratore, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Inoltre, viene elevato da 50.000,00 euro a 75.000,00 euro il limite complessivo di reddito per il quale si applica il regime di tassazione sostitutiva.

### **Incentivi fiscali per nuove assunzioni**

La Legge 207/2024 ha prorogato anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del personale deducibile del 20% a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato che determinino incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei periodi d'imposta rispetto al precedente.

La maggiorazione del costo ammesso in deduzione è incrementata al 30% nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie svantaggiate (disabili; giovani under 30; mamme con almeno due figli; donne vittime di violenza ed ex percettori di reddito di cittadinanza).

### **Decontribuzione per lavoratrici madri**

La Legge in commento riconosce, a decorrere dall'anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario:

- madri di due o più figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000,00 euro su base annua.

### **Congedo parentale**

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l'indennità del congedo parentale viene elevata all'80% della retribuzione per 3 mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al nono mese per poi azzerarsi.

L'indennità si mantiene al 30% nel decimo e nell'eventuale undicesimo mese solo se il genitore interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte al trattamento minimo della pensione INPS.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

Psaier Geier Partner

